

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 gennaio 2025, n. 1
Azienda Pubblica Servizi Alla Persona "S.M.A.R." (P.Iva 04028780718) – Rigetto dell'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di rilascio dell'accreditamento e revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c) e dell'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017 rilasciata con D.D. n. 1709 del 24/12/2014 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi alla Rsa per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità dell'Azienda Pubblica Servizi Alla Persona "S.M.A.R." denominata "Casa di Riposo Anna Rizzi" ubicata in Manfredonia (FG) alla Via Tribuna n° 57 angolo Via Arcivescovado n° 19 con dotazione di 4 posti.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- Art. 3 commi 1 e 3 - Compiti della Regione:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della

legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- Art. 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio:

"1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.

- Art. 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

(omissis)

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. (omissis)"

- Art. 11 comma 1 - Legale rappresentante della struttura:

"Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio :

a) il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;

b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella struttura;

c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;

d) la temporanea chiusura o inattività della struttura;

e) eventuali contratti decentrati o aziendali con le organizzazioni sindacali."

- Art. 14 commi da 1 a 3 : Sanzioni:

“1. Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo le rispettive competenze, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della l. 241/1990:

la chiusura di strutture o attività aperte senza le preventive autorizzazioni;

la cessazione dell'attività trasferita in altra sede senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 18.

2. Il dirigente delle sezione regionale competente o il comune revocano l'autorizzazione e dispongono la chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.”

- Art. 16 comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza:

*“1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante **del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente** al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. (omissis)”;*

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il predetto Regolamento Regione prevede:

- all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

- all'art. 12.2 (Norme transitorie per le RSA ex R.R. 3/2005 e per le Rssa ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi contrattualizzate con le AA.SS.LL.) che:

“

1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e

dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. *L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.*
5. *Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:*
 - a. *entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
 - b. *entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. *Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.*
7. *La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.*
8. *Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.*
9. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."*

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

"PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- *il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;*
- *con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;*
- *Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono*

contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2. (omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento: *"Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:*

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture*

- art. 66 - requisiti strutturali*

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA*

- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA*

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA*

- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA*

- 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva - nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo A per persone anziane*

- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane*

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2, 4 e 5 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis)

4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..

5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".

Con Determinazione Dirigenziale n.1709 del 24.12.2014 ad oggetto: *“Autorizzazione al funzionamento della residenza sociosanitaria assistenziale per anziani ‘Anna Rizzl’ ubicata in via tribuna, 57 angolo via arcivescovado, 19 - Manfredonia - in attuazione della legge regionale n. 19 del 10/07/2006 e s.m.i. e regolamento regionale n. 4 del 18/01/2007 e s.m.i. artt. 36,39 e 66”* il Dirigente del Settore V - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative del Comune di Manfredonia (FG) determinava: *“Di concedere, all’esito dell’istruttoria operata dall’ufficio sulla domanda prodotta e dei sopralluoghi eseguiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1 della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19, l’autorizzazione al funzionamento della struttura Residenziale Sociosanitaria Assistenziale (RSSA) di seguito descritta, in possesso dei requisiti comuni di cui all’art. 36 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni e dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali di cui all’art. 66 del medesimo regolamento: ENTE TITOLARE E GESTORE AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA “SMAR” sede legale: Corso Manfredi, 254 - Manfredonia (FG) legale rappresentante: Commissario Straordinario Angela EGIDIO, nata il omissis a omissis - C. F. omissis denominazione della Struttura: A.S.P. SMAR RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI (RSSA) ubicazione e sede amministrativa: Via Tribuna, 57 angolo Via Arcivescovado, 19 - Manfredonia (FG) **capacità ricettiva: n. 4 utenti**, così come previsto nella sezione ricettività di cui all’art. 66 del R.R. 4/2007, **in relazione alla capacità del modulo abitativo e della superficie di ogni stanza**; natura giuridica della struttura: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) - ente gestore coincidente con ente titolare della struttura.”*

Con Determinazione n. 47 del 23/01/2015 la Regione provvedeva all’iscrizione della predetta struttura nel Registro delle strutture dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani per una ricettività di 4 pl.

In data 28/01/2020 il legale rappresentante dell’Azienda Pubblica Servizi Alla Persona “S.M.A.R.” sottoscriveva ai sensi dell’art 12.2 del R.R. n. 4/2019 il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento:

- conversione di n. 6 posti letto di Rsa mantenimento anziani ai fini dell’autorizzazione all’esercizio
- conversione di n. 6 posti letto di Rsa mantenimento anziani ai fini dell’accreditamento.

Con pec del 31/01/2020 l’Azienda Pubblica Servizi Alla Persona “S.M.A.R.” facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell’atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* la Regione assegnava, come da preintesa, alla *“Casa di Riposo Anna Rizzi”* n. 6 posti letto concedibili ai fini della conferma dell’autorizzazione e n. 6 posti letto concedibili ai fini dell’accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che: *“2. A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All’esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di accreditamento.”*

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione confermava alla *“Casa di Riposo Anna Rizzi”* l’assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dall'Azienda Pubblica Servizi Alla Persona "S.M.A.R." ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Foggia e Bat (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_4364 del 11/03/2021).

Con pec del 19/10/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 13504 del 24/10/2022, il Commissario Straordinario dell' ASP S.M.A.R. con nota prot. n. 284 del 19/10/2022 chiedeva al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat un rinvio delle verifiche programmate per il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, questa Sezione ha inviato, con nota prot. AOO 183 16136 del 22/12/2022, un preavviso di rigetto dell'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accREDITAMENTO, presentata in data 31/01/2020, al Commissario Straordinario della Asp Smar, al Dipartimento di Prevenzione Asl Foggia e al Dipartimento di Prevenzione Asl Bat, indicando le motivazioni ivi riportate e concedendo un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali osservazioni scritte. Nella stessa nota, inoltre, si evidenziava la difformità dei posti previsti dall'autorizzazione rispetto a quelli oggetto del procedimento in esame, precisando che per mero errore materiale nello "*Stralcio del Registro*" veniva riportato nel campo "*ricettività*" anziché la cifra 4 la cifra 6. Tale refuso veniva poi trascritto "*a cascata*" nei successivi atti adottati dalla Regione, primo tra tutti l'atto ricognitivo adottato con la DGR 2153 del 2019.

Entro il termine indicato, né successivamente, questa Sezione non ha ricevuto alcuna controdeduzione atta a confutare i rilievi mossi nella nota precitata.

Posto quanto sopra si propone di:

- rigettare l'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accREDITAMENTO presentata in data 30/01/2020 per le motivazioni indicate nella nota prot 183 16136 del 22/12/2022;
- per l'effetto revocare l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c) rilasciata con D.D. n.1709 del 24.12.2014 dal Dirigente del Settore V - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative del Comune di Manfredonia (FG) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi alla Rsa per soggetti non autosufficienti di titolarità dell' Azienda Pubblica Servizi Alla Persona "S.M.A.R." ubicata in Manfredonia (FG) alla Via Tribuna n° 57 angolo Via Arcivescovado n° 19 con dotazione di 4 posti.
- trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia e al Direttore dell'Area Sociosanitaria Asl Foggia per gli adempimenti di competenza.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rigettare l'istanza di conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento presentata in data 30/01/2020 per le motivazioni indicate nella nota prot 183 16136 del 22/12/2022;
- per l'effetto revocare l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c) rilasciata con D.D. n.1709 del 24.12.2014 dal Dirigente del Settore V - Attuazione Politiche Sociali, Culturali e Ricreative del Comune di Manfredonia (FG) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi alla Rsa per soggetti non autosufficienti di titolarità dell' Azienda Pubblica Servizi Alla Persona "S.M.A.R." ubicata in Manfredonia (FG) alla Via Tribuna n° 57 angolo Via Arcivescovado n° 19 con dotazione di 4 posti.
- trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia e al Direttore dell'Area Sociosanitaria Asl Foggia per gli adempimenti di competenza.

di notificare il presente provvedimento:

- Al Commissario straordinario della ASP S.M.A.R.
certificata@pec.aspsmar.it
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Foggia
dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat
dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it
- Al Direttore dell'Area Servizio Socio Sanitario Asl Foggia – Distretto Manfredonia DSS 54
dssmanfredonia@mailcert.aslfg.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.13 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto informa integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Andrea Ricco

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali

Brindisi-Lecce-Taranto

Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni

di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro